

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1280)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1965 (V. Stampato n. 2316)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1º luglio 1965*

Ente « Casa Buonarroti » con sede in Firenze

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente « Galleria Buonarroti », con sede in Firenze, il cui statuto fu approvato con decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 518, assume la denominazione di « Casa Buonarroti ».

L'Ente ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

L'Ente « Casa Buonarroti », in aggiunta ai propri fini istituzionali, promuove il progresso degli studi sulla vita e sull'opera di Michelangelo, cura la pubblicazione delle « Car-

te Buonarroti » in suo possesso e provvede alla redazione e pubblicazione del *corpus* dei disegni di Michelangelo.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto: dal prefetto della provincia di Firenze o da un suo delegato; dal sindaco della città di Firenze o da un suo delegato; dal soprintendente alle Gallerie di Firenze, dal direttore della biblioteca Mediceo Laurenziana; da uno studioso delle opere michelangiottesche scelto in una terna di nomi proposti dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Le funzioni di segretario-economista sono esercitate da un impiegato di concetto della soprintendenza alle Gallerie o della soprintendenza ai monumenti di Firenze, nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del competente soprintendente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione nomina il direttore dell'Ente con l'osservanza delle norme del regolamento organico di cui al successivo articolo 7. Al direttore, oltre alle attribuzioni che saranno definite nello statuto, spetta il compito di assicurare l'ordinato funzionamento dei servizi amministrativi e la buona conservazione del patrimonio artistico e bibliografico dell'Ente.

Art. 5.

Per l'attuazione dei fini previsti dal precedente articolo 2, il Consiglio di amministrazione dell'Ente può avvalersi, alle condizioni e con le modalità stabilite nel regolamento organico di cui al successivo articolo 7, dell'opera di persone, anche straniere, particolarmente esperte nel campo degli studi michelangiotteschi.

Art. 6.

L'esercizio finanziario della Casa Buonarroti coincide con l'esercizio finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione e il conto consuntivo devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio ed entro il 30 aprile di ogni anno per il successivo inoltrato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Il riscontro della gestione è affidato a tre revisori dei conti, dei quali due sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro per il tesoro. Il collegio elegge nel proprio seno il presidente.

I membri del collegio durano in carica un triennio e possono essere confermati.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente, redigendo su di essi apposite relazioni, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria. Essi possono, altresì, assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto di nomina il Consiglio di amministrazione predisporrà il nuovo statuto dell'Ente nonché il regolamento per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del direttore e del restante personale.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato, mentre il regolamento sarà approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

All'Ente « Casa Buonarroti » è concesso un contributo annuo nella misura di lire 35

milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, da iscriversi nello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere derivante dalla presente legge nell'anno finanziario 1965 si provvede con una aliquota del gettito relativo all'applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, recante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.